

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XXI SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 115 del 18 giugno 2001

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali in materia finanziaria (LL.RR. 6 marzo 1998, n. 9; 7 aprile 1999, n. 8; 28 febbraio 2000, n. 13).


	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
3 - Bocci Gianpiero	✓		18 - Melasecche Gemini Enrico	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo		✓
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino		✓
7 - Crescimbeni Paolo	✓		22 - Ripa Di Meana Carlo		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ronconi Maurizio		✓
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano	✓	
11 - Finamonti Moreno		✓	26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada		✓	27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
13 - Gobbini Edoardo		✓	28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO – Ada SPADONI URBANI

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 3

DELIBERAZIONE N. 115 DEL 18.6.2001

LEGGE REGIONALE - “Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali in materia finanziaria (LL.RR. 6 marzo 1998, n. 9; 7 aprile 1999, n. 8; 28 febbraio 2000, n. 13)”.

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, con deliberazione n. 180 del 28.2.2001, concernente: “Provvedimenti di integrazione e riordino di leggi regionali collegati alla manovra finanziaria 2001”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 28.3.2001 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 29.3.2001, (Atto n. 588);

ATTESO che la I Commissione Consiliare permanente ha deciso di modificare il titolo del disegno di legge medesimo;

VISTI il parere e la relazione della I Commissione Consiliare permanente illustrati per la maggioranza, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del Regolamento interno, dal Consigliere Lamberto Bottini e per la minoranza dal Consigliere Zaffini, (Atto n. 588/bis);

VISTO l'emendamento presentato ed approvato;


UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del Presidente della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 6 marzo 1998, n. 9;

VISTA la legge regionale 7 aprile 1999, n. 8;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTO lo Statuto;



VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato 13 voti favorevoli, 9 voti contrari e 1 voto di astensione espressi nei modi di legge dai 23 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali in materia finanziaria (LL.RR. 6 marzo 1998, n. 9; 7 aprile 1999, n. 8; 28 febbraio 2000, n. 13)", composta di n. 4 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Integrazioni all'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9)


1. Dopo la lettera c), del comma 1, dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, è aggiunta la seguente:

"c bis) regolamento di organizzazione."

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le Aziende sanitarie locali.

1 ter. Il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c) contiene anche le norme proprie del regolamento di contabilità."



Art. 2

(Modificazione dell'art. 3, comma 5, della legge regionale 7 aprile 1999, n. 8)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1999, n. 8, le parole "dell'art. 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23." sono sostituite dalle seguenti: "dell'art. 30 della legge regionale 18 febbraio 2000, n. 13."

Art. 3

(Integrazione alla legge regionale 7 aprile 1999, n. 8)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1999, n. 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 3/bis

(Funzionamento del fondo regionale per la programmazione negoziata)


1. *La Giunta regionale, in relazione alla individuazione di progetti e programmi di cui all'articolo 2, provvede con proprio atto, mediante prelevamento sia in termini di competenza che di cassa dal fondo di cui all'articolo 1, all'iscrizione delle somme necessarie nelle unità previsionali di base esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base. Tali somme si intendono vincolate alla realizzazione dei progetti e programmi di cui all'articolo 2.*

2. *Le eventuali economie accertate alla fine del periodo di esecuzione dei progetti e programmi di cui al comma 1, sono destinate alla ricostituzione del fondo regionale per la programmazione negoziata."*

Art. 4

(Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)

1. Per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 si deroga a quanto



stabilito dagli articoli 35, comma 1, e 41, comma 2, lett. a) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 – “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria”.

2. In relazione a quanto disposto al comma 1 singole unità previsionali di base possono corrispondere a più centri di responsabilità amministrativa, e spese omogenee attinenti a più centri di responsabilità amministrativa possono essere incluse in un medesimo capitolo.

L'ESTENSORE

Rosanna Montanucci
Rosanna Montanucci